



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Sud Sardegna – Cap. 09026

Cod. Fiscale n. 01423040920

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D'APPALTO

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PER ANNI TRE

CIG: 7719585311

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- ART. 2 - MODALITA' DI GARA
- ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 4 - DURATA DEI SERVIZI
- ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO
- ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEI SERVIZI
- ART. 7 - FINALITA' DEI SERVIZI
- ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
- ART. 9 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 13 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE
- ART. 14 - SUBAPPALTO
- ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)
- ART. 16 – DANNI
- ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 18 - PAGAMENTI
- ART. 19 PENALITÀ
- ART. 20 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA
- ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART: 25 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 29 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
- ART. 29 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 30 - FORO COMPETENTE

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di accompagnamento e assistenza degli utenti disabili e svantaggiati residenti nel Comune di San Sperate dalla loro abitazione presso le strutture sanitarie, sportive, turistiche, culturali e presso ogni altra sede utile nell'interesse dell'utente, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta appaltatrice.

Le norme che regolano i servizi sono, oltre quelle contenute nel presente capitolato, quelle previste dal Codice Civile e dall'offerta tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario e depositata agli atti del Comune.

ART. 2 - MODALITA' DI GARA

L'affidamento della presente procedura rientra tra i servizi Categoria 25 – C.P.C 93311 C.P.V. 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili).

L'Appalto per la gestione del Servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50 del 2016.) La procedura di gara sarà esclusivamente effettuata tramite procedura aperta con l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici attraverso la piattaforma SardegnaCAT, a pena di esclusione dalla gara.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto;
- da quanto previsto in materia di funzioni socio assistenziali dettate dalla Legge Regionale n. 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";
- dalle norme del Decreto Legislativo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

ART. 4 - DURATA DEI SERVIZI

Il contratto relativo al presente affidamento si riferisce al periodo presunto dal **01.10.2019/30.09.2022** per un numero totale presunto di n. **4200** ore nel triennio e pertanto per n. **1400 ore annue**, di cui presuntivamente il 65% ore nel triennio per assistenza e il 35% di ore nel triennio per accompagnamento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 06 (sei) mesi, per un importo di **Euro 22.647,57** oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) per un numero presunto di 700 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto iniziale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a 12 mesi (un anno) per un importo stimato complessivamente non superiore ad **Euro 45.295,13** oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) per un numero presunto di 1400 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto per anni tre oltre il rinnovo annuale e semestrale, è pari ad **Euro 203.828,10 oltre IVA di legge** (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) e pertanto per **Euro 224.992,50** comprensivo di IVA.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 il contraente è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, nelle more della procedura di scelta del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO

Euro 135.885,40 oltre I.V.A. ai sensi di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento), per anni tre (3) e pertanto per **Euro 149.995,00** IVA di legge compresa, per un totale complessivo di n. 4200 ore nel biennio (1400 ore annue) per un numero presunto di ore di servizio 4200 suddivise in 65% di ore (n. 2730) per assistenza al 5% di IVA e in 35% di ore (n. 1470) per trasporto al 22% di IVA, così ripartiti annualmente:

Anno 2019 (periodo presunto di inizio 01.10.2019 al 31.12.2019) Euro 11.323,78 oltre IVA – Euro 12.499,58 IVA di legge compresa

Anno 2020 (dal 01.01.2020 al 31.12.2020) Euro 45.295,13 oltre IVA – Euro 49.998,33. IVA di legge compresa

Anno 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021) Euro 45.295,13 oltre IVA di legge – Euro 49.998,33 IVA di legge compresa.

Anno 2022 (dal 01.01.2022 al 30.09.2022) Euro 33.971,35 oltre IVA di legge – Euro 37.498,76 IVA di legge compresa.

ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEI SERVIZI

Il costo orario del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. L'Aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

ART. 7 - FINALITA' DEI SERVIZI

Il servizio è svolto in favore degli utenti con l'obiettivo di consentire loro l'assistenza ed il trasporto nei centri di necessità sanitaria quali ospedali, centri di cura, di analisi e presso ogni altra sede utile nell'interesse dell'utente, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta appaltatrice.

ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito garantendo la minor permanenza possibile dei cittadini trasportati sugli automezzi secondo le seguenti modalità:

- Accompagnamento e assistenza degli utenti disabili e/o svantaggiati residenti nel Comune di San Sperate presso strutture sanitarie, sportive, turistiche, culturali e presso ogni altra sede utile nell'interesse del disabile.

L'espletamento del servizio di accompagnamento e assistenza dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta appaltatrice. L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, assumendo tutti gli oneri derivanti dall'assunzione del personale necessario.

Gli operatori da impiegare nel servizio di accompagnamento e assistenza dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo precedente. Gli operatori dovranno inoltre essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili, in possesso del titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e/o OSS. Il servizio comprende la sorveglianza e l'assistenza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento alla fermata prestabilita e l'accompagnamento e l'assistenza all'interno della struttura. L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio. Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortuno e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice.

Il Comune di San Sperate potrà in qualsiasi momento richiede all'appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi di accompagnamento ed assistenza disabili da almeno 3 anni, (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori). L'impresa deve individuare e comunicare alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile/Coordinatore del Servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello sufficiente a garantire un'efficiente erogazione del

servizio. L'impresa e per essa il suo legale rappresentante sarà responsabile del comportamento del proprio personale, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto il profilo lavorativo con il Comune di San Sperate.

L'impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. previsto per la categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

Dovranno essere osservate tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto. Il Comune di San Sperate provvederà ad effettuare gli opportuni e necessari controlli in merito.

Dovranno essere adottate inoltre tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti e dei terzi. Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'impresa solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine la Cooperativa aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

Entro 5 giorni dall'inizio del servizio, l'impresa dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva ed assicurativa.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto venisse variato l'organico, l'impresa provvederà a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'impresa è preposto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione motivata di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo o inadatto al servizio.

In tal senso l'impresa dovrà procedere alla sostituzione con urgenza, e comunque entro cinque giorni dalla segnalazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa resterà garante in qualunque momento dell'idoneità del personale addetto al servizio, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'impresa deve inviare mensilmente alla stazione appaltante copia dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, relativi al personale impiegato nell'ambito del contratto regolato dal presente capitolato.

Il servizio oggetto del presente appalto, da eseguire garantendo la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi, deve essere svolto su richiesta dell'amministrazione con l'impiego del personale e degli automezzi forniti dall'appaltatore, necessari al corretto svolgimento del servizio. L'appaltatore deve svolgere il servizio di accompagnamento e assistenza mediante automezzi idonei, in buone condizioni di efficienza e con un numero di posti a sedere sufficiente all'espletamento del servizio (comprensivi di utenti, accompagnatori siano essi familiari o operatori autorizzati dal servizio sociale). Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità,

la sicurezza e il benessere dei trasportati. L'appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e in conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione e rinnovamento. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione ed accertamenti eseguiti da un proprio incaricato, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico della Ditta.

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale con esperienza lavorativa in servizi di accompagnamento e assistenza disabili della durata di almeno 18 mesi continuativi nell'ultimo triennio, opportunamente certificata dall'Ente o soggetto committente, munito di idonea patente di guida adeguata alla tipologia del veicolo. Il suddetto personale dovrà essere sostituito in caso di assenza per ferie, malattia od altro. Tale personale può essere coadiuvato con altro munito dei medesimi requisiti. Il compito dell'accompagnatore conducente è quello di vigilare e assistere gli utenti durante tutte le fasi di espletamento del servizio, dal proprio domicilio e viceversa, compreso l'espletamento di pratiche burocratiche legate alle necessità della persona assistita. Il personale impiegato deve essere dotato di idonea strumentazione (cellulare) per garantirne la reperibilità durante il servizio con completo onere, comprensivo di canoni e consumi, a carico dell'appaltatore. In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni. L'appaltatore deve comunicare per iscritto prima della presa servizio, i nominativi del personale impiegato specificandone la qualifica, la comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di variazione. Il personale impiegato deve essere posto, a cura della Ditta, a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il personale, durante l'espletamento del servizio dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze della Ditta. L'appaltatore è obbligato ad impiegare per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, retribuirlo in misura non inferiore al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto di cui sopra e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo, i medesimi obblighi dovranno essere assolti anche nei rapporti con i soci.

ART. 09 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa verifica in contraddittorio delle condizioni mutate e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia, di rettificare le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo.

Non potranno, comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE

Gli operatori da impiegare nel servizio di accompagnamento e assistenza dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo precedente. Gli operatori dovranno inoltre essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili, in possesso del titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e/o OSS. Il servizio comprende la sorveglianza e l'assistenza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento alla fermata prestabilita e l'accompagnamento e l'assistenza all'interno della struttura. L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio. Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortunio e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice.

Il Comune di San Sperate potrà in qualsiasi momento richiede all'appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi di accompagnamento ed assistenza disabili da almeno 3 anni, (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori). L'impresa deve individuare e comunicare alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile/Coordinatore del Servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello sufficiente a garantire un'efficiente erogazione del servizio. L'impresa e per essa il suo legale rappresentante sarà responsabile del comportamento del proprio personale, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto il profilo lavorativo con il Comune di San Sperate.

L'impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. previsto per la categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

Dovranno essere osservate tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto. Il Comune di San Sperate provvederà ad effettuare gli opportuni e necessari controlli in merito.

Dovranno essere adottate inoltre tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti e dei terzi. Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'impresa solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine la Cooperativa aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- a) Individuare tutti gli operatori da impiegare nel servizio di cui al presente capitolato nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 10;
- b) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato (educatori e coordinatore), con i rispettivi curricula, ed i recapiti telefonici;
- c) Indicare il numero di fax e P.E.C. al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- d) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla cauzione definitiva e alla stipula di apposita polizza assicurativa **per la responsabilità civile verso terzi** con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro, per evento e per persona subiti dai fruitori del servizio nonché ogni altro qualsiasi danno all'utenza. Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata alla stazione appaltante la copia della suddetta polizza che dovrà comunque prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso. L'impresa solleva il Comune di San Sperate da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La polizza deve essere esclusiva per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive;
- e) Applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore;
- f) Assicurare il personale addetto contro gli infortuni obbligandosi a far osservare le norme antinfortunistiche vigenti in materia;
- g) Applicare, per quanto di competenza, le norme del D. Lgs. n. 81/2008 e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia;
- h) Assumere il rischio d'impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile;
- i) Assumere la responsabilità solidale per danno causato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- j) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;

- k) Provvedere all'immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato;
- l) Provvedere alla sostituzione degli educatori, su richiesta motivata dell'Amministrazione, quando questa non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio;
- m) Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole contenute nel presente capitolato;
- n) Presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi sulla prevenzione e assicurazione infortuni, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, sicurezza sul lavoro, ed altre disposizioni di legge che potranno intervenire in corso d'appalto, per la tutela dei lavoratori;
- o) Rispettare il segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, per tutto ciò che concerne fatti, atti o notizie apprese a seguito dell'esecuzione del servizio prestato. I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003. E' fatto divieto all'affidatario e al personale di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento del servizio per fini diffamanti od esterni rispetto a quelli strettamente legati all'oggetto della presente convenzione.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conti corrente dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 13 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE

Il Servizio Sociale Comunale, svolgerà le funzioni di:

- rilevazione dei bisogni;
- valutazione delle situazioni;
- indicazione di: obiettivi, risorse, interventi previsti, tempi e modalità di realizzazione;
- verifica degli interventi socio-educativi.

La Ditta aggiudicataria:

- provvederà, in collaborazione ai servizi sociali comunali, alla stesura del programma d'intervento, con l'indicazione degli obiettivi minimi e quelli a medio e lungo termine;
- fornirà periodico aggiornamento rispetto all'andamento del Servizio, anche mediante le periodiche verifiche promosse dal Servizio Sociale Professionale;

ART. 14 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, di un Piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza. Il presente appalto sarà aggiudicato per l'intero servizio e non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali e/o condizionate.

ART. 16 - DANNI

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell'Ente risultassero prodotti dalla stessa Ditta. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

All'Amministrazione Comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste.

Al termine di ogni verifica la stazione appaltante provvederà ad inviare all'Impresa aggiudicataria copia della relazione redatta dall'incaricato al controllo. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro tre giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

ART. 18 - PAGAMENTI

Il corrispettivo convenuto, così come determinato all'art. 5, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica ed accertato il buon funzionamento del servizio.

Ogni rata mensile verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuto a causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta per richiesta di mora.

Al fine di ottenere il pagamento delle rate mensili, la pubblica amministrazione provvederà alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice.

Il pagamento verrà eseguito in uno dei modi indicati dalla ditta stessa all'atto della presentazione della fattura ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di Lavoro, Previdenza ed Infortuni.

ART. 19 – PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito, a seguito di segnalazione scritta dell'ufficio di Servizio Sociale a mezzo fax, saranno applicate le seguenti penalità:

- Assenza dell'accompagnatore quando richiesto (e relative sostituzioni), per ogni evento: € 100,00;
- Utilizzo di personale non idoneo per l'espletamento del servizio: € 150,00;
- Assenza o utilizzo di un mezzo non idoneo per lo svolgimento del servizio: € 300,00;
- Ritardo ingiustificato superiore ai 20 minuti nel rispetto degli orari stabiliti: € 100,00 ad evento;
- Per eventuali inadempimenti non previsti nel primo comma del presente articolo si applicherà una penale di € 100,00 per ogni contestazione scritta.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Nei casi più gravi l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato assunto dal Responsabile del Servizio Sociale, può disporre la risoluzione del contratto, come previsto nel presente capitolato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.

ART. 20 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le infrazioni ai patti o prescrizioni di seguito elencate danno diritto all'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Ditta, con l'obbligo per l'aggiudicatario del risarcimento dei danni e delle spese:

- 1) grave violazione degli obblighi contrattuali, non eliminata dalla Ditta, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- 2) sospensione o mancata effettuazione da parte della Ditta di una o più delle prestazioni affidate, ovvero riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di svolgimento del servizio;
- 3) violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale o effettuazione dei servizi fuori dai tempi convenuti;
- 4) impiego di personale non rispondente ai requisiti richiesti o inadeguato, in numero insufficiente ovvero mancata sostituzione di personale assente o mancata comunicazione dell'assenza nei tempi previsti.

Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e l'Amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il contratto verrà inoltre risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità e per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell'ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L e I.N.P.S.), l'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 12, adotterà le opportune determinazioni fino alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta causa o giustificato motivo, verrà addebitata alla stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta aggiudicataria si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della rinuncia almeno 60 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Sono inoltre vietate la cessione di credito e la procura che non siano autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1188 del codice civile.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dal Codice dei Contratti.

ART. 25 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune richiede l'avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo precedente e previa trasmissione al

Comune di copia della/e polizza/e previste dal presente capitolato, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

ART. 26 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia, se ed in quanto applicabili.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'aggiudicatario dovrà inoltrare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, entro il termine stabilito, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la stazione appaltante procederà ai sensi di legge.

L'aggiudicatario dovrà pertanto presentare:

1. deposito cauzionale definitivo secondo le modalità fissate dal presente capitolato;
2. documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa;
3. eventuale mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese nonché procura redatta in forma pubblica per il conferimento di poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo in caso di partecipazione a R.T.I. o Consorzi già costituiti;
4. dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta elettronica;
5. nominativi e qualifiche di tutti gli addetti coinvolti nella gestione dell'appalto;
6. altri eventuali documenti che potrà richiedere l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a completamento dell'offerta.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta affidataria.

Nel contratto d'appalto sarà dato atto che la ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato d'appalto e di accettarne tutte le condizioni e le clausole.

ART. 27 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza l'amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. In tale caso i documenti indicati ai punti da 1. a 8. del precedente articolo dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio.

ART. 28 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'impresa è responsabile dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dalla stazione appaltante.

L'impresa deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre

malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 29 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), in materia di protezione di dati personali, si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Area 1 Amministrativa – Ufficio CED del Comune di San Sperate, sotto la responsabilità del >Comune di San Sperate - Titolare del Trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione e diffusione dei dati conferiti dei dati conferiti avverrà secondo quanto disposto dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi, nonché per gli casi previsti per legge quali la pubblicazione nel sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili.

5. I dati conferiti potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti (controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

6. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 679/2016 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di San Sperate in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

San Sperate, 10.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori